

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 172

49° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

25 luglio 2006

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
2006/C 172/01	Conclusioni del Consiglio sull'indicatore europeo di competenza linguistica	1
	Commissione	
2006/C 172/02	Tassi di cambio dell'euro	4
2006/C 172/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	5
2006/C 172/04	Invito a presentare commenti relativamente a un progetto di regolamento della Commissione	6
2006/C 172/05	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽¹⁾	8
2006/C 172/06	Avviso relativo alle misure compensative in vigore nei confronti delle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di biancheria da letto di cotone originaria dell'India: modifica della ragione sociale di una società soggetta a un'aliquota individuale del dazio compensativo	21
2006/C 172/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	22
2006/C 172/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	23
	II Atti preparatori	
		

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

III Informazioni

Commissione

2006/C 172/09	Invito a presentare proposte per azioni indirette nell'ambito del programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili (<i>Programma eContent-plus</i>) ⁽¹⁾	24
2006/C 172/10	Invito a presentare proposte — Programma comune armonizzato di inchieste congiunturali nell'Unione europea	26
2006/C 172/11	Invito a presentare proposte — Programma comune armonizzato di inchieste congiunturali nell'Unione europea	34



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

Conclusioni del Consiglio sull'indicatore europeo di competenza linguistica

(2006/C 172/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto quanto segue:

- l'obiettivo strategico, stabilito per l'Unione europea dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e riaffermato dal Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001, di *diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale*;
- il mandato del Consiglio europeo di Lisbona al Consiglio «Istruzione» di avviare una riflessione generale sui futuri obiettivi concreti dei sistemi d'istruzione, incentrata sulle preoccupazioni e priorità comuni nel rispetto delle diversità nazionali ... ⁽¹⁾;
- la risoluzione del Consiglio del 14 febbraio 2002 relativa alla promozione della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue ⁽²⁾, che sottolinea tra l'altro quanto segue:
 - la conoscenza delle lingue è una delle competenze di base necessarie ad ogni cittadino per poter partecipare effettivamente alla società europea della conoscenza e favorisce pertanto sia l'integrazione nella società che la coesione sociale; e
 - tutte le lingue europee sono, dal punto di vista culturale, uguali in valore e dignità e costituiscono parte integrante della cultura e della civiltà europee,
- le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ⁽³⁾, che
- hanno approvato il programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa gli obiettivi dei sistemi d'istruzione e formazione in Europa ⁽⁴⁾,
- hanno invitato ad intraprendere ulteriori azioni per migliorare la padronanza delle competenze di base, segnatamente mediante l'insegnamento di almeno due lingue straniere sin dall'infanzia, e
- hanno invitato a fissare un indicatore di competenza linguistica nel 2003;
- le conclusioni del Consiglio sui nuovi indicatori nel settore dell'istruzione e della formazione del maggio 2005 ⁽⁵⁾;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo *L'indicatore europeo di competenza linguistica* ⁽⁶⁾;
- il progetto di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente ⁽⁷⁾, che definisce la comunicazione nelle lingue straniere come una competenza chiave;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo *Un nuovo quadro strategico per il multilinguismo* ⁽⁸⁾;

e che invita gli Stati membri a istituire sistemi di convalida delle competenze linguistiche, sulla base del quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa;

⁽¹⁾ doc. SN 100/1/00 REV 1, punto 27.⁽²⁾ GU C 50 del 23.2.2002, pag. 1.⁽³⁾ SN 100/1/02 REV 1.⁽⁴⁾ Adottato dal Consiglio «Istruzione» il 14 febbraio 2002 (GU C 142 del 14.6.2002, pag. 1).⁽⁵⁾ GU C 141 del 10.6.2005, pag. 7.⁽⁶⁾ doc. 11704/05 - COM(2005) 356 defin.⁽⁷⁾ doc. 13425/05 - COM(2005) 548 defin.⁽⁸⁾ doc. 14908/05 - COM(2005) 596 defin.

RIBADISCE che

- le competenze in lingua straniera, oltre a concorrere a favorire la comprensione reciproca tra i popoli, sono un requisito fondamentale per una forza lavoro mobile e contribuiscono alla competitività dell'economia dell'Unione europea;
- il controllo periodico del rendimento tramite l'uso di indicatori e parametri di riferimento è una parte essenziale del processo di Lisbona, che permette l'identificazione delle buone prassi in vista di fornire una guida strategica e orientamenti per le misure sia a breve che a lungo termine del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010»;

RICONOSCE che

- sono necessarie misure per ovviare all'attuale mancanza di dati comparati affidabili sui risultati dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue straniere;
- tali misure devono essere basate su dati raccolti attraverso test obiettivi di competenza linguistica, preparati ed eseguiti in maniera tale da assicurare l'affidabilità, l'accuratezza e la validità dei dati in questione;
- tali dati possono contribuire a individuare e mettere in comune le buone prassi nelle politiche linguistiche e nei metodi d'insegnamento delle lingue tramite un maggiore scambio di informazioni e di esperienze;
- gli Stati membri hanno bisogno di un quadro più chiaro delle disposizioni pratiche e finanziarie necessarie a ciascuno di essi per attuare l'Indicatore europeo di competenza linguistica;

SOTTOLINEA che

- l'elaborazione dell'indicatore dovrebbe rispettare pienamente la responsabilità degli Stati membri per l'organizzazione dei loro sistemi d'istruzione e non dovrebbe imporre un onere amministrativo o finanziario eccessivo alle organizzazioni e istituzioni interessate;
- il metodo di raccolta dei dati dovrebbe tenere conto dei lavori precedentemente svolti in materia a livello internazionale, di Unione e di Stati membri ed essere concepito e attuato in maniera efficace in termini di costi;
- l'indicatore europeo di competenza linguistica dev'essere istituito il più presto possibile, conformemente al seguente mandato:
- dovrebbero essere raccolti dati sulle competenze nella prima e nella seconda lingua straniera:

- mediante una serie comune di test eseguiti su un campione rappresentativo della popolazione bersaglio in ciascuno Stato membro;
- sulla base di un campione rappresentativo di studenti del sistema d'istruzione e formazione al termine del livello 2 della classificazione ISCED;
- ove una seconda lingua straniera non sia insegnata prima della fine del livello 2 ISCED, gli Stati membri possono, nella prima fase di raccolta dei dati, scegliere di rilevare dati sulla seconda lingua straniera da studenti che seguono il livello 3 ISCED;
- per le lingue per le quali esiste un adeguato campione rappresentativo di studenti in un determinato Stato membro;
- i punteggi dei test dovrebbero basarsi sulle scale del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue ⁽¹⁾;
- poiché il rispetto della diversità linguistica è un valore essenziale dell'Unione europea, l'indicatore dovrebbe basarsi su dati concernenti la conoscenza di tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea insegnate nell'Unione come lingua straniera, ma per motivi pratici sarebbe opportuno che, nella prima fase di raccolta dei dati, i test siano messi a disposizione nelle lingue ufficiali dell'Unione europea più diffusamente insegnate negli Stati membri, nella misura in cui forniscano un campione di intervistati sufficientemente ampio.
- gli Stati membri determinano autonomamente quali lingue ufficiali debbano essere oggetto di test;
- l'indicatore dovrebbe valutare le quattro competenze attive e passive, ma per motivi pratici sarebbe opportuno che, nella prima fase di raccolta dei dati, i test siano messi a disposizione nelle tre competenze linguistiche che possono essere valutate più facilmente (comprensione orale, comprensione scritta ed espressione scritta);
- la metodologia dei test dovrebbe essere messa a disposizione degli Stati membri che desiderino utilizzarla per elaborare autonomamente test in altre lingue;
- dovrebbero essere raccolte anche informazioni appropriate sul contesto, per contribuire alla valutazione dei fattori sottostanti;

⁽¹⁾ «Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment», elaborato dal Consiglio d'Europa.

INVITA la Commissione:

- a istituire quanto prima un comitato consultivo (il «Comitato consultivo ICLE») composto di un rappresentante per ciascuno Stato membro e un rappresentante del Consiglio d'Europa con il mandato di fornire alla Commissione una consulenza su questioni tecniche quali:
 - le specifiche del bando di gara per la creazione degli strumenti di controllo;
 - la valutazione del lavoro del contraente;
 - le modalità, le norme e i protocolli tecnici appropriati da impiegare per la raccolta dei dati negli Stati membri , **tenendo conto della necessità di evitare oneri amministrativi e finanziari indebiti per gli Stati membri**;
- ad assegnare a tale comitato, per assistere gli Stati membri nella definizione delle implicazioni in termini di organizzazione e di risorse a livello nazionale, il compito iniziale di

presentare un calendario dei lavori e una descrizione più dettagliata dell'elaborazione e dell'esecuzione dei test, compresi i seguenti elementi:

- dimensioni del campione;
- metodologia privilegiata;
- modalità preferite di esecuzione dei test, prendendo in considerazione la possibilità di test elettronici;
- dimensioni minime del campione necessarie perché sia messo a disposizione degli Stati membri un test per una certa lingua;
- a riferire al Consiglio per iscritto entro la fine del 2006 sull'andamento dei lavori e, se del caso, su eventuali questioni in sospeso;

INVITA gli Stati membri:

- ad adottare tutti i provvedimenti necessari per portare avanti il processo di istituzione dell'ICLE.

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

24 luglio 2006

(2006/C 172/02)

1 euro =

Moneta		Tasso di cambio	Moneta		Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,2633	SIT	tolar sloveni	239,65
JPY	yen giapponesi	147,32	SKK	corone slovacche	38,385
DKK	corone danesi	7,4604	TRY	lire turche	1,9600
GBP	sterline inglesi	0,68160	AUD	dollari australiani	1,6773
SEK	corone svedesi	9,2595	CAD	dollari canadesi	1,4405
CHF	franchi svizzeri	1,5746	HKD	dollari di Hong Kong	9,8256
ISK	corone islandesi	93,48	NZD	dollari neozelandesi	2,0321
NOK	corone norvegesi	7,9540	SGD	dollari di Singapore	2,0025
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 202,41
CYP	sterline cipriote	0,5750	ZAR	rand sudafricani	8,9041
CZK	corone ceche	28,435	CNY	renminbi Yuan cinese	10,0868
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,2540
HUF	fiorini ungheresi	276,06	IDR	rupia indonesiana	11 603,41
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,667
LVL	lats lettoni	0,6960	PHP	peso filippino	65,875
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,0175
PLN	zloty polacchi	3,9433	THB	baht thailandese	48,030
RON	leu rumeni	3,5640			

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 172/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 13.7.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Fogeca Multiauto S.A. («Fogeca», Portogallo) e Mapfre Mutualidad de Seguros («Mapfre», Spagna) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune di un'impresa comune («JV», Spagna) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Fogeca: assemblaggio di autoveicoli, produzione di componenti per auto, vendita al dettaglio di autoveicoli e ricambi,
- per Mapfre: servizi finanziari ed assicurativi,
- per JV: vendita al dettaglio di autoveicoli ed assistenza post-vendita; assicurazione autoveicoli e gestione immobiliare in Spagna.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza,
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Invito a presentare commenti relativamente a un progetto di regolamento della Commissione

(2006/C 172/04)

Le persone interessate possono presentare i loro commenti entro un mese dalla data di pubblicazione del presente progetto di Regolamento a:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Consultazione (HT 364)
Cancelleria Aiuti di Stato
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 12 42
E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Progetto di regolamento (CE) n. .../... della Commissione**del ...****che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda il periodo di validità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾

e in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ⁽³⁾, il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽⁴⁾ e il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato destinati alla formazione ⁽⁵⁾ scadranno il 31 dicembre 2006. Nel suo Piano di azione ⁽⁶⁾ nel settore degli aiuti di Stato la Commissione ha proposto di raggruppare i suddetti regolamenti, in unico regolamento di esenzione per categoria ed eventualmente di aggiungervi altri settori citati agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.
- (2) Il contenuto del futuro regolamento di esenzione per categoria dipende in particolare dai risultati delle consultazioni pubbliche avviate dal Piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato e dalla comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato e l'innovazione ⁽⁷⁾. Sono inoltre necessarie discussioni con i rappresentanti degli Stati membri per definire le categorie di aiuto che potrebbero essere considerate compatibili con il trattato. Al fine di permettere il proseguimento delle consultazioni in corso e l'analisi dei relativi risultati, è opportuno prorogare la validità dei regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2002, (CE) n. 68/2001 e (CE) n. 69/2001 sino alla fine del 2007.

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU

⁽³⁾ GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 364/2002 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 24).

⁽⁵⁾ GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20).

⁽⁶⁾ COM(2005) 107 def.

⁽⁷⁾ COM(2005) 436 def.

- (3) I regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 68/2001 e (CE) n. 70/2001 devono quindi essere modificati di conseguenza,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 68/2001, è sostituito dal seguente testo:

«Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2007.»

Articolo 2

L'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 70/2001, è sostituito dal seguente testo:

«Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2007.»

Articolo 3

L'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2204/2002 è sostituito dal seguente testo:

«Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2007.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione

...

Membro della Commissione

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2006/C 172/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto	XS 54/04		
Stato membro	Italia		
Regione	Emilia — Romagna		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Sviluppo di laboratori industriali		
Base giuridica	Delibera di Giunta n. 2824 del 30 dicembre 2003 — Bando per l'attuazione della misura 1, Azione A del programma Regionale della Ricerca Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico (PRRIITT) «Sviluppo di laboratori industriali»		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	3 milioni di EUR
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento		Sì
Data di applicazione	20.1.2004		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino a 31.12.2005		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Sì	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	Sì	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Regione Emilia — Romagna		
	Indirizzo: Via Aldo Moro 52 I-40127 Bologna		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento		No

Numero dell'aiuto	XS 68/05		
Stato membro	Lettonia		
Regione	Lettonia		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Aiuti alle PMI in rapida crescita		
Base giuridica	Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam		

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo totale (credito garantito)	20 ⁽¹⁾ milioni di LVL (28,457 milioni di EUR)	
		Importo annuo totale — importo medio del credito concesso annualmente	3 milioni di LVL (4,268 milioni di EUR)	
		Credito garantito		
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto		
		Credito garantito		
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento		Si Inferiore o uguale al 15%	
Data di applicazione	1.7.2005			
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.12.2019 Se le disposizioni del programma di aiuti non saranno più conformi alle norme che disciplinano il controllo dell'aiuto per l'attività commerciale, le disposizioni per erogare l'aiuto nel quadro del programma di aiuti saranno riviste in conformità dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE.			
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI		Si	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI		Si	
	eccetto:			
	Fabbricazione, trasformazione e immissione in consumo dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE		X	
	Mediazione finanziaria e assicurazioni		X	
	Gioco d'azzardo		X	
	Produzione, fornitura e commercio di armi		X	
	Produzione e commercio specifico di tabacco		X	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Società pubblica per azioni «Latvijas Hipotēku un zemes banka»			
	Indirizzo: Doma laukumā 4 LV-Rīgā, LV-1977			
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento		Si	

⁽¹⁾ 1 EUR = 0,702804 LVL

Numero dell'aiuto	XS 69/05
Stato membro	Lettonia
Regione	Lettonia
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Prestiti (inclusi microcrediti) per la creazione di nuove imprese

Base giuridica	Vienotais programmdokuments Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo totale	10 665 milioni di LVL (15 175 ⁽¹⁾ milioni di EUR)
		di cui: per l'anno 2005: 5 333 milioni di LVL (7 588 milioni di EUR) per l'anno 2007: 5 332 milioni di LVL (7 586 milioni di EUR)	
		Risorse supplementari garantite dallo Stato:	10 665 milioni di LVL (15 175 milioni di EUR)
		Importo annuo totale — importo medio del credito concesso annualmente	3 milioni di LVL (4 268 milioni di EUR)
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento	Sì Non oltre il 15%	
Data di applicazione	1.7.2005		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino a 31.12.2019 Se le disposizioni del programma di aiuti non saranno più conformi alle norme che disciplinano il controllo degli aiuti alle attività commerciali, le disposizioni per la concessione degli aiuti nel quadro del regime in parola saranno riesaminate in conformità dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE.		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Sì	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	Sì	
	eccetto:		
	Fabbricazione, trasformazione e immissione in consumo dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE	X	
	Mediazione finanziaria e assicurazioni	X	
	Gioco d'azzardo	X	
	Produzione, fornitura e commercio di armi	X	
	Produzione e commercio specifico di tabacco	X	
	Miniere di carbone	X	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Noe Società pubblica per azioni «Latvijas Hipotēku un zemes banka»		
	Indirizzo: Doma laukumā 4, Rīgā, LV-1977		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento	Sì	

⁽¹⁾ 1 EUR = 0,702804 LVL

Numero dell'aiuto	XS89/05		
Stato membro	Italia		
Regione	—		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione.		
Base giuridica	Articolo 9 della legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del Decreto Legge 14 marzo 2005, N. 35 — «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali»		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	— 34 milioni di euro per il 2005; — 110 milioni di euro per il 2006; — 57 milioni di euro per il 2007.
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento	Si (art 5)	
Data di applicazione	Dal 17.3.2005		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 2007 <i>(L'Italia si impegna ad adattare la norma al regolamento che sostituirà (CE) n. 70/2001)</i>		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Si	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	Si	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Ministero dell'Economia e delle Finanze		
	Indirizzo: Via XX Settembre, 97 I-Roma		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento	Si	

Numero dell'aiuto	XS 138/05		
Stato membro	Grecia		
Regione	L'intero paese		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Aiuto alle PMI per spese relative a studi e consulenze nel quadro di programmi di investimento coperti dalla legge n. 3299/2004 sugli incentivi all'investimento privato ai fini dello sviluppo economico e della coesione regionale		
Base giuridica	N.3299/2004 (ΦΕΚ 261/23-12-2004) (Έχει εγκριθεί από την ΕΕ ως καθεστώς Περιφερειακών ενισχύσεων N573/04)		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	40 milioni di EUR
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	

Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento	Si	
Data di applicazione	15.6.2005		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.12.2006		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Si	
Settori economici interessati	Aiuto limitato a settori specifici	Si	
	Industria automobilistica	Si	
	Altre industrie manifatturiere	Si	
	Altri servizi	Si	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Indirizzo: Νίκης 5-7, EL-TK 10180, Αθήνα		
	Nome: Υπουργείο Ανάπτυξης Indirizzo: Μεσογείων 199, EL-TK 10192, Αθήνα Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των 13 Περιφερειών της χώρας		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento	Si	

Numero dell'aiuto	XS 154/05
Stato membro	Italia
Regione	Regione Lombardia
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Docup ob.2 2000-2006 — Misura 1.5 «Sostegno alla creazione di nuove imprese», Sottomisura b) «Creazione di impresa»: iniziative complesse.
Base giuridica	Docup ob.2 2000-2006
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Anno 2005/2006: EUR 3 000 000
Intensità massima dell'aiuto	Secondo le intensità massime consentite dal Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001. Nello specifico: Spese per investimenti materiali e immateriali: — Piccole imprese 15% ESL; — Medie imprese 7,5% ESL; nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87. 3 c) del Trattato UE le suddette intensità sono pari a: — Piccole imprese 8% ESN + 10% ESL; — Medie imprese 8% ESN + 6% ESL; Spese per acquisizioni di servizi e consulenze: — Piccole e medie imprese: 50% ESL Il contributo complessivo concesso non può in ogni caso superare il 30% in valore nominale dell'importo complessivo relativo alle spese per investimenti e acquisizione di servizi. Qualora si verifichi il superamento di tale soglia massima, il contributo concesso per l'acquisizione di servizi viene ridotto fino al raggiungimento della suddetta percentuale del 30%.

Data di applicazione	Data di pubblicazione della graduatoria (3/08/2005)
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Gli aiuti possono essere concessi fino al 31/12/2006
Obiettivo dell'aiuto	Sostenere gli investimenti di nuove iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria, dell'artigianato, del turismo e dei servizi tramite la concessione di agevolazioni per gli investimenti iniziali e l'acquisizione di servizi reali nella categoria delle iniziative complesse.
Settori economici interessati	— Industria — Artigianato — Turismo — Servizi Sono previste limitazioni ed esclusioni dalle agevolazioni per alcuni settori regolamentati dalla normativa comunitaria, in particolare: — sono esclusi il settore dei trasporti, il settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, il settore della pesca; — sono soggetti ad ulteriori restrizioni i progetti relativi al settore siderurgico, alla cantieristica navale, alla fabbricazione di fibre sintetiche e all'industria automobilistica. Gli interventi contemplati nella presente misura sono definiti secondo quanto previsto dall'art. 2 e dall'art. 5 del reg. 70/01.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome:
	Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti
	Indirizzo:
	Via Taramelli 12 I-20124 Milano
Altre informazioni	L'aiuto è concesso nell'ambito dell'attuazione del Docup Obiettivo 2 2000/20006

Numero dell'aiuto	XS 155/05
Stato membro	Italia
Regione	Regione Lombardia
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Docup ob.2 2000-2006 — Misura 1.1 «Incentivi agli investimenti alle imprese», Sottomisura f) «Interventi a sostegno della competitività delle imprese», Azione 3); Pacchetti Integrati di Agevolazioni per investimenti per l'innovazione tecnologica e/o per la tutela ambientale — legge 598/94, art. 11 e per il correlato acquisto o leasing di macchine utensili e/o di produzione — legge 1329/65.
Base giuridica	Docup ob.2 2000-2006
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Anno 2005/2006: EUR 3 500 000

Intensità massima dell'aiuto	Secondo le intensità massime consentite dal Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001. Nello specifico: a) spese per investimenti materiali e immateriali: — Piccole imprese 15% ESL; — Medie imprese 7,5% ESL; nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87. 3 c) del Trattato UE le suddette intensità sono pari a: — Piccole imprese 8% ESN + 10% ESL; — Medie imprese 8% ESN + 6% ESL; b) spese per acquisizioni di servizi e consulenze: — Piccole e medie imprese: 50% ESL c) spese di sviluppo precompetitivo: — Piccole e medie imprese 35% ESL d) spese di ricerca industriale: — Piccole e medie imprese 60% ESL In ogni caso il contributo complessivo concesso non può superare il 30% in valore nominale dell'importo complessivo relativo alle spese per investimenti, acquisizioni di servizi, sviluppo e ricerca
Data di applicazione	Bando a sportello: apertura 18.4.2005
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Gli aiuti possono essere concessi fino al 31.12.2006
Obiettivo dell'aiuto	Sostenere in forma integrata gli investimenti delle imprese che scelgano di fare ricorso sia all'Azione 1 e sia all'Azione 2 (L.598/94, art. 11 e L.1329/65) per la realizzazione di interventi integrati di innovazione tecnologica e il correlato acquisto di macchinari e impianti. Le imprese che intendono realizzare tali investimenti integrati possono accedere alle agevolazioni previste mediante la presentazione di un'unica domanda, relativa ad un piano di investimento articolato sulle due misure. Gli interventi contemplati nella presente misura sono definiti secondo quanto previsto dall'art. 2 e dall'art. 5 del Reg.70/01.
Settori economici interessati	Settori estrattivo e manifatturiero (sezioni C e D della classificazione ISTAT delle attività economiche), delle costruzioni (sezione F della classificazione ISTAT delle attività economiche), della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda (sezione E della classificazione ISTAT delle attività economiche) e dei servizi alla produzione diretti ad influire positivamente sullo sviluppo delle predette attività produttive. Sono esclusi il settore dei trasporti, il settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, il settore della pesca; Ai sensi della Disciplina Multisetoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimenti (2002/C70/04) del 19/3/2003: Sono esclusi il settore siderurgico di cui all'allegato B della Disciplina Multisetoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimenti (2002/C70/04) del 19/3/2003 ed il settore delle fibre sintetiche di cui all'allegato D della stessa disciplina. Per i progetti che comportano spese ammissibili superiori a 50 MEuro o aiuti superiori a 5MEuro in ESL l'intensità massima di aiuto sarà pari al 30% del corrispondente massimale d'aiuto regionale.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti
	Indirizzo: Via Taramelli 12 I-20124 Milano
Altre informazioni	L'aiuto è concesso nell'ambito dell'attuazione del Docup Obiettivo 2 2000/20006
Numero dell'aiuto	XS 156/05
Stato membro	Italia
Regione	Regione Lombardia
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Docup ob.2 2000-2006 — Misura 1.2 «Sostegno alla domanda di servizi qualificati delle imprese», Sottomisura e) «Incentivi alla innovazione»: iniziative complesse.
Base giuridica	Docup ob.2 2000-2006
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Anno 2005/2006: EUR 5 000 000
Intensità massima dell'aiuto	Secondo le intensità massime consentite dal Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001. Nello specifico: Spese per investimenti materiali e immateriali: — Piccole imprese 15% ESL; — Medie imprese 7,5% ESL; nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87. 3 c) del Trattato UE le suddette intensità sono pari a: — Piccole imprese 8% ESN + 10% ESL; — Medie imprese 8% ESN + 6% ESL; Spese per acquisizioni di servizi e consulenze: — Piccole e medie imprese: 50% ESL Il contributo totale concesso per investimenti ed acquisizioni di servizi non può comunque eccedere il 30% delle spese complessivamente ammissibili.
Data di applicazione	Data di pubblicazione della graduatoria: settembre 2005
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Gli aiuti possono essere concessi fino al 31.12.2006
Obiettivo dell'aiuto	Sostenere l'innovazione delle PMI attraverso la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti finalizzati all'acquisizione di servizi reali per l'innovazione organizzativa e commerciale, per l'innovazione informatica, per la diffusione dell'e-business, per l'innovazione tecnologica e per attività di ricerca e sviluppo. Le iniziative promosse dalle imprese devono rientrare nella categoria delle iniziative complesse. Gli interventi contemplati nella presente misura sono definiti secondo quanto previsto dall'art. 2 e dall'art. 5 del reg. 70/01.
Settori economici interessati	Servizi di consulenza delle imprese. Sono previste limitazioni ed esclusioni dalle agevolazioni per alcuni settori regolamentati dalla normativa comunitaria (trasporti, pesca, produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, siderurgico, cantieristica navale, fibre sintetiche, industria automobilistica).

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti
	Indirizzo: Via Taramelli 12 I-20124 Milano
Altre informazioni	L'aiuto è concesso nell'ambito dell'attuazione del Docup Obiettivo 2 2000/20006

Numero dell'aiuto	XS 183/05		
Stato membro	Italia		
Regione	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Incentivi alle PMI per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo		
Base giuridica	LR 4.3.2005, n. 4, Capo I DPRReg 0316/Pres. dd. 16.9.2005		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	2005: 14,5 milioni di EUR
			2006: 9,5 milioni di EUR
			2007: 9,5 milioni di EUR
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento		Sì
Data di applicazione	5.10.2005		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino a 30.6.2007		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI		Sì
Settori economici interessati	Aiuto limitato a settori specifici		Sì
	Altre industrie manifatturiere		Sì
	– Tutti i servizi		Sì
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale attività produttive Servizio politiche economiche e marketing territoriale		
	Indirizzo: Via Uccellis, 12/F I-33100 Udine Telefono 0039 0432 555971 Fax 0039 0432 555952 e-mail: politiche.economiche@regione.fvg.it		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento		Sì

Numero dell'aiuto	XS 186/05		
Stato membro	Regno Unito		
Regione	West Wales and the Valleys Objective 1 Region		

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Cotton Projects		
Base giuridica	Council Regulation (EC) No 1260/99 The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000) The Structural Funds (National Assembly for Wales) Designation 2000		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	119 902 GBP
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento	Sì	
Data di applicazione	Dal 31 ottobre 2005		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31 dicembre 2006 <i>NB Come indicato in precedenza l'aiuto è stato concesso prima del 31 dicembre 2006. I relativi pagamenti continueranno potenzialmente fino al 31 dicembre 2007 (a norma di N+2).</i>		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuti alle PMI	Sì	
Settori economici interessati	Aiuto limitato a settori specifici:	Sì	
	Altri servizi (edilizia)	Sì	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: National Assembly for Wales Indirizzo: C/o Welsh European Funding Office Cwm Cynon Business Park Mountain Ash CF45 4ER United Kingdom		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento	Sì	
Numero dell'aiuto	XS 192/05		
Stato membro	Italia		
Regione	Regione Plemonte		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione (Legge «Sabatini»)		
Base giuridica	Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.» attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 Aiuto N 659/A97.		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	25 milioni di EUR ⁽¹⁾
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	

Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento	Sì	
Data di applicazione	27.9.2005		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino a 31.12.2006		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Sì	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	Sì	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Regione Piemonte — Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio — Direzione Industria.		
	Indirizzo: Direzione Industria Via Pisano, 6 I-10152 Torino Tel. 011.4321461 — Fax 011.4323483 e-mail: direzione16@regione.piemonte.it		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento	Sì	

(¹) La spesa annua qui indicata comprende anche il budget delle altre normative previste e citate nella base giuridica ed oggetto di apposita comunicazione in esenzione.

Numero dell'aiuto	XS 193/05		
Stato membro	Italia		
Regione	Regione Piemonte		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione (Legge «Sabatini» decambializzata).		
Base giuridica	Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.», attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 — Aiuto N 659/A97.		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	25 milioni di EUR (¹)
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento	Sì	
Data di applicazione	27.9.2005		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino a 31.12.2006		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Sì	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	Sì	

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Regione Piemonte — Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio — Direzione Industria.		
	Indirizzo: Direzione Industria Via Pisano, 6 I-10152 Torino Tel. 011.4321461 — Fax 011.4323483 e-mail: direzione16@regione.piemonte.it		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento	Sì	

(¹) La spesa annua qui indicata comprende anche il budget delle altre normative previste e citate nella base giuridica ed oggetto di apposita comunicazione in esenzione

Numero dell'aiuto	XS 212/05		
Stato membro	Italia		
Regione	Campania		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Regime di aiuti alle piccole imprese operanti nei settori dell'artigianato, del commercio, dei servizi e del turismo. Criteri e indirizzi per il bando pubblico relativo ai Progetti Integrati dei Parchi Regionali		
Base giuridica	POR Campania 2000-2006 Complemento di Programmazione, misura 1.10 Disciplinare degli aiuti alle piccole imprese concessi in applicazione della Misura 1.10 del POR Campania 2000-2006 (Aiuti esentati dalla notificazione in conformità del Reg. (CE) n. 70/2001) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 22.10.2004. D.G.R.C. n. 180 del 15 febbraio 2005: Approvazione criteri ed indirizzi per la predisposizione dei bandi della Misura 1.10 per i Progetti Integrati dei Parchi Regionali con allegati. P.O.R. Campania 2000 — 2006 Asse prioritario di riferimento 1 — Risorse Naturali — Misura 1.10 — Bandi pubblici per la concessione di aiuti alle piccole imprese nei settori dell'artigianato, commercio servizi e piccola ricettività turistica nei Parchi Regionali Decreti Dirigenziali nn. 50 e 51 del 21.6.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 48 del 26.9.2005; Decreti Dirigenziali nn. 64, 65 e 66 dell'1.8.2005 e n. 67 del 2.8.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 51 del 6.10.2005		
Spesa annua prevista per il regime	Regime di aiuti	Importo annuo totale	17.488.433,50EUR
		Credito garantito	NO
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento	Sì	
Data di applicazione	A decorrere da 31.01.06		
Durata del regime	Fino a 31.12.2006		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Sì	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	Sì	

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Regione Campania Area Generale di Coordinamento 05 Settore 02 Responsabile della Misura 1.10 del POR Campania 2000 — 2006		
	Indirizzo: Via A. De Gasperi 28 I-80133 Napoli Telefono: 081 7963050 e-mail: assel.mis.1.10cdc@regione.campania.it e.zucaro@regione.campania.it		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento	Sì	
Numero dell'aiuto	XS 216/05		
Stato membro	Spagna		
Regione	Tutto il territorio nazionale		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Aiuti di Stato alle PMI non agricole connesse con il settore equino per la crescita e lo sviluppo di quest'ultimo		
Base giuridica	Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector equino		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	0,5 milioni di EUR
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento	Sì	
Data di applicazione	A decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale dello Stato e dalla sua entrata in vigore		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 30.6.2007		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Sì	
Settori economici interessati	Aiuto limitato a settori specifici	Sì	
	Altri servizi	Sì	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Ganadería		
	Indirizzo: C/ Alfonso XII, 62 E-28014 Madrid		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento	Sì	

Avviso relativo alle misure compensative in vigore nei confronti delle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di biancheria da letto di cotone originaria dell'India: modifica della ragione sociale di una società soggetta a un'aliquota individuale del dazio compensativo

(2006/C 172/06)

Le importazioni di alcuni tipi di biancheria da letto di cotone originari dell'India sono soggette a un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio, del 13 gennaio 2004 ⁽¹⁾.

Anunay Fab. Pvt. Ltd, un'impresa con sede in India le cui esportazioni nella Comunità di biancheria da letto di cotone sono soggette a un dazio compensativo del 7,6 % istituito a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 74/2004, ha informato la Commissione che il 23 novembre 2005, a causa di una modifica nella ragione sociale della società, ha modificato la propria denominazione in Anunay Fab. Ltd.

La società ha dichiarato che la modifica della ragione sociale non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota di dazio individuale applicata alla società designata con il vecchio nome di Anunay Fab. Pvt. Ltd.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica della ragione sociale non pregiudica in alcun modo le conclusioni del regolamento (CE) n. 74/2004. Di conseguenza all'allegato del regolamento (CE) n. 74/2004 il riferimento a Anunay Fab. Pvt. Ltd. va inteso come riferimento a Anunay Fab. Ltd.

Il codice addizionale A498 precedentemente attribuito a Anunay Fab. Pvt. Ltd si applica a Anunay Fab. Ltd.

⁽¹⁾ GU L 12 del 17.1.2004, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 122/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006 (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 3).

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 172/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 13 luglio 2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Crédit Agricole SA («Crédit Agricole», Francia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Emporiki Bank of Greece SA («Emporiki», Greece) mediante offerta pubblica annunciata il 13 giugno 2006.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— per l'impresa Crédit Agricole: servizi bancari e assicurativi,

— per l'impresa Emporiki: servizi bancari e assicurativi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. [Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.]

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 172/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 14 luglio 2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Blackstone Group («Blackstone» USA) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme di Travelport Inc. («Travelport», USA), mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Blackstone: banca d'affari privata prevalentemente attiva in servizi di consulenza finanziaria, private equity e investimenti immobiliari,

— Travelport: gruppo geograficamente diversificato di marche e imprese di distribuzione di viaggi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Invito a presentare proposte per azioni indirette nell'ambito del programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili (*Programma eContentplus*)

*(2006/C 172/09)**(Testo rilevante ai fini del SEE)***1. Obiettivi e descrizione**

La Commissione europea ha adottato un programma di lavoro e un invito a presentare proposte finalizzati all'attuazione del programma *eContentplus* ⁽¹⁾.

Il presente invito riguarda proposte di azioni indirette per i settori e le attività che seguono:

Informazioni geografiche

3.1 Progetti mirati per le informazioni geografiche

3.2 Una rete tematica sulle reti geografiche

Contenuti educativi

4.1 Progetti mirati per i contenuti educativi

4.2 Una rete tematica per i contenuti educativi

Biblioteche digitali (contenuti culturali e scientifici/accademici)

5.1 Progetti mirati per le biblioteche digitali

5.2 Una rete tematica per i contenuti culturali

Rafforzare la cooperazione tra i soggetti interessati ai contenuti digitali

6.1. Una rete tematica sul *public-domain* e le questioni correlate

⁽¹⁾ Decisione n. 456/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 1).

2. Candidati ammessi

La partecipazione al programma eContentplus è aperta ai soggetti giuridici con sede nei 25 Stati membri.

La partecipazione è altresì aperta ai soggetti giuridici con sede in Bulgaria, Croazia, Romania, Turchia e nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, se è stato stipulato un accordo bilaterale in tal senso con il paese interessato. Possono partecipare al programma anche i soggetti giuridici con sede negli Stati dell'EFTA contraenti dell'accordo SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), conformemente alle disposizioni di tale accordo ⁽¹⁾.

La partecipazione di soggetti giuridici con sede in paesi terzi e di organismi internazionali è prevista, ma senza il sostegno finanziario della Comunità.

3. Bilancio

La dotazione complessiva destinata al cofinanziamento di azioni indirette è stimata a 27,3 mio EUR.

4. Scadenza

Il termine ultimo per il ricevimento delle proposte da parte della Commissione è il **19 ottobre 2006 alle ore 17 (ora di Lussemburgo)**.

5. Altre informazioni

Il testo completo dell'invito a presentare proposte e i moduli di candidatura sono disponibili sul sito internet:

<http://europa.eu.int/econtentplus>

Tutte le candidature devono rispettare le specifiche e le condizioni contenute nel testo completo dell'invito a presentare proposte, nel programma di lavoro e nella guida del proponente che sono disponibili in lingua inglese sul sito internet della Commissione riportato più sopra. Tali documenti contengono altresì informazioni sulle modalità di preparazione e presentazione delle proposte.

Le proposte saranno valutate dalla Commissione, con l'aiuto di esperti esterni, sulla base dei principi di trasparenza e di parità di trattamento. Ogni candidatura sarà valutata in base ai criteri di valutazione che figurano nel programma di lavoro di eContentplus.

Tutte le proposte ricevute dalla Commissione europea saranno trattate con la massima riservatezza.

⁽¹⁾ Un elenco aggiornato dei paesi che partecipano al programma è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed è disponibile sul sito internet del programma <http://europa.eu.int/econtentplus>.

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

Programma comune armonizzato di inchieste congiunturali nell'Unione europea

(2006/C 172/10)

1 CONTESTO

La Commissione europea lancia un invito a presentare proposte (rif. ECFIN/2006/A3-03) in vista della realizzazione di azioni nell'ambito del programma delle inchieste congiunturali comuni e armonizzate (approvato dalla Commissione il 29 novembre 2000) negli Stati membri dell'Unione europea e nei paesi candidati. Questo invito a presentare proposte concerne **Lussemburgo, Malta, Croazia e Turchia**.

Obiettivo del programma è raccogliere dati sulla situazione economica degli Stati membri della UE, allo scopo di comparare i loro cicli congiunturali a fini di gestione dell'Unione economica e monetaria (UEM). Il programma di inchieste comuni e armonizzate è diventato in questo modo uno strumento indispensabile per il processo di sorveglianza dell'economia nell'ambito dell'UEM, ma anche per finalità generali di politica economica.

2 OBIETTIVO E SPECIFICHE DELL'AZIONE

2.1 Obiettivi

Il programma comune armonizzato viene attuato mediante il cofinanziamento di sondaggi d'opinione svolti da organismi e istituti specializzati. La Commissione si propone di concludere una convenzione di finanziamento annuale con organismi e istituti adeguatamente qualificati a svolgere una o più delle seguenti inchieste per il periodo maggio 2007 — aprile 2008:

- inchieste relative al commercio al dettaglio e ai servizi in **Lussemburgo**;
- inchieste relative al settore degli investimenti, delle costruzioni, del commercio al dettaglio e dei servizi a **Malta**;
- inchieste relative al settore degli investimenti, delle costruzioni, del commercio al dettaglio, dei servizi e dell'industria in **Croazia**;
- inchieste relative al settore degli investimenti, delle costruzioni, del commercio al dettaglio, dei servizi, dell'industria e inchieste presso i consumatori in **Turchia**;
- inchieste ad hoc su problemi di attualità economica: le inchieste «ad hoc» sono occasionali per definizione e vengono svolte in complemento a quelle mensili utilizzandone gli stessi campioni, e questo al fine di ottenere informazioni relative a problematiche specifiche in materia di politica economica.

Tali inchieste sono condotte presso i dirigenti che operano nei settori dell'industria, degli investimenti, delle costruzioni, del commercio al dettaglio e dei servizi, nonché presso i consumatori.

2.2 Specifiche tecniche

2.2.1 Calendario dei lavori e trasmissione dei risultati

La seguente tabella riporta le inchieste oggetto di questo invito a presentare proposte:

Denominazione dell'inchiesta	Numero di settori interessati/categorie di grandezza	Numero di domande rivolte mensilmente	Numero di domande rivolte trimestralmente
Inchiesta sull'industria	56/-	7	9
Inchiesta sugli investimenti	8/6	2 domande in marzo/aprile 4 domande in ottobre/novembre	
Inchiesta sul settore delle costruzioni	5/-	5	1
Inchiesta sul commercio al dettaglio	9/-	6	-
Inchiesta sui servizi	19/-	6	1
Inchiesta presso i consumatori	25/-	14	3

- Le inchieste mensili devono essere svolte nel corso delle prime due settimane del mese e i risultati devono essere comunicati via e-mail alla Commissione almeno quattro giorni lavorativi prima della fine del mese e conformemente al calendario incluso nella convenzione di finanziamento.
- Le inchieste trimestrali devono essere realizzate nel corso dei primi quindici giorni del primo mese di ogni trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre) e i risultati devono essere trasmessi via e-mail alla Commissione almeno quattro giorni lavorativi prima della fine, rispettivamente, di gennaio, aprile, luglio e ottobre, e conformemente al calendario incluso nella convenzione di finanziamento.
- Le inchieste semestrali sugli investimenti devono essere svolte nel corso dei mesi di marzo/aprile e ottobre/novembre e i risultati devono essere comunicati via e-mail alla Commissione almeno quattro giorni lavorativi prima della fine, rispettivamente, di maggio e dicembre, e conformemente al calendario incluso nella convenzione di finanziamento.
- Per le inchieste «ad hoc», il contraente dovrà impegnarsi a rispettare il calendario specifico che gli sarà indicato.

Una descrizione dettagliata dell'azione può essere scaricata dal seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm

2.2.2 Metodologia e questionari del Programma comune armonizzato di inchieste congiunturali nell'Unione europea

I dettagli relativi alla metodologia si trovano nella guida per l'utilizzatore sul sito:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E DURATA

3.1 Disposizioni amministrative

L'organismo/istituto opererà per un periodo massimo di **12 mesi**. A tal fine verrà conclusa una convenzione di finanziamento annuale tra le parti, che specificherà gli obiettivi comuni e la natura delle azioni previste. La convenzione di finanziamento riguarderà il periodo maggio 2007- aprile 2008.

3.2 Durata

Le inchieste vanno effettuate dal 1° maggio 2007 al 30 aprile 2008. La durata non può oltrepassare i 12 mesi (13 nel caso dell'inchiesta sugli **investimenti**).

4 QUADRO FINANZIARIO

4.1 Fonti di finanziamento della Comunità

Le azioni prescelte saranno finanziate con la voce di bilancio 01.02.02 — Coordinamento e sorveglianza dell'Unione economica e monetaria.

4.2 Stima dello stanziamento globale della Comunità per il presente invito

- Lo stanziamento annuale totale di bilancio per queste inchieste è dell'ordine di EUR 360.000.
- Il numero massimo di contraenti è 17.

4.3 Percentuale del cofinanziamento comunitario

La partecipazione della Commissione al cofinanziamento delle inchieste non può superare il 50 % dei costi ammissibili sostenuti dal contraente per ogni inchiesta.

4.4 Finanziamento dell'azione da parte del contraente e costi ammissibili sostenuti

I costi ammissibili possono essere sostenuti solo dopo la firma della convenzione di finanziamento da parte di tutte le parti, salvo in casi eccezionali, ed in ogni caso non prima della presentazione della richiesta di finanziamento. I contributi in natura non sono considerati come costi ammissibili.

Il contraente dovrà presentare un bilancio previsionale dettagliato contenente una stima dei costi e del finanziamento dell'azione, il tutto calcolato in EURO. Tale documento verrà ripreso come allegato della convenzione di finanziamento. La Commissione potrà successivamente utilizzare tali dati a fini di audit.

5 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

5.1. Situazione giuridica dei candidati

Il presente invito è rivolto agli organismi e istituti (persone giuridiche) registrati in uno degli Stati membri della UE o in uno dei paesi di prossima adesione o candidati. I candidati devono dimostrare di essere persone giuridiche e produrre la necessaria documentazione per mezzo dei moduli standard di attestazione di persona giuridica.

5.2. Criteri di esclusione

Non saranno considerate ai fini della sovvenzione le proposte presentate da candidati ⁽¹⁾:

- a) che siano in stato di fallimento o liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o si trovino in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, o nei cui confronti sia in corso un analogo procedimento;
- b) nei confronti dei quali sia stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato, per un reato riguardante la condotta professionale;
- c) che abbiano commesso gravi illeciti professionali, accertati dall'amministrazione aggiudicatrice con qualsiasi mezzo probatorio;
- d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove deve essere eseguito l'appalto;
- e) nei cui confronti sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;
- f) che, a seguito dell'aggiudicazione di un altro appalto o della concessione di una sovvenzione finanziati dal bilancio comunitario, siano stati dichiarati gravemente inadempienti per inosservanza delle loro obbligazioni contrattuali;
- g) che si trovino in una posizione di conflitto d'interessi;
- h) che si siano resi colpevoli di aver comunicato dati falsi o non abbiano comunicato i dati richiesti.

I candidati dovranno comprovare di non trovarsi in una delle situazioni di cui al punto 5.2 per mezzo del modulo standard di dichiarazione di ammissibilità.

5.3 Sanzioni amministrative e pecuniarie

1. Senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni specificate nel contratto, i candidati, gli offerenti e i contraenti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni o siano stati riconosciuti gravemente inadempienti delle loro obbligazioni contrattuali in una precedente gara d'appalto saranno esclusi da tutti i contratti e sovvenzioni finanziati con il bilancio della Comunità, per un massimo di due anni dal momento in cui è stata accertata la violazione, confermata in contraddittorio con l'interessato. Detto periodo può essere esteso fino a un massimo di tre anni in caso di reiterazione del reato entro cinque anni dalla prima violazione.

⁽¹⁾ In conformità con gli articoli 93 e 94 del Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Sanzioni pecuniarie tra il 2 % e il 10 % del valore totale del contratto in corso di attribuzione saranno inoltre inflitte agli offerenti o ai candidati che si siano resi colpevoli di falsa dichiarazione.

Ai contraenti dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione delle loro obbligazioni contrattuali sono parimenti inflitte sanzioni pecuniarie tra il 2 % e il 10 % del valore totale del contratto in questione. Tale quota può essere portata al 4 % e fino ad un massimo del 20 % in caso di recidiva nei cinque anni che seguono la prima inadempienza.

2. Nei casi di cui al punto 5.2, lettere a), c) e d), i candidati o gli offerenti sono esclusi da qualsiasi sovvenzione o contratto per un periodo massimo di due anni a partire dall'accertamento dell'inadempienza, confermata in contraddittorio con l'interessato.

Nei casi di cui al punto 5.2, lettere b) e e), i candidati o gli offerenti sono esclusi da qualsiasi sovvenzione o contratto per un periodo minimo di un anno e massimo di quattro anni dalla notificazione della sentenza.

Questi periodi possono essere portati a cinque anni in caso di recidiva nei cinque anni che seguono la prima inadempienza o la prima sentenza.

3. Le eventualità di cui al punto 5.2, lettera e) sono le seguenti:

- a) casi di frode di cui all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995;
- b) casi di corruzione di cui all'articolo 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'Atto del Consiglio del 26 maggio 1997;
- c) casi di partecipazione alle attività di un'organizzazione criminale, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'Azione comune 98/733/GAI del Consiglio;
- d) casi di riciclaggio dei proventi di attività illecite di cui all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio.

6 CRITERI DI SELEZIONE

I candidati devono disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti a svolgere la propria attività per tutto il periodo di esecuzione dell'azione. I candidati devono possedere le competenze e le qualifiche professionali necessarie per portare a termine l'azione o il programma di lavoro proposti.

6.1 Capacità finanziaria dei candidati

I candidati devono possedere capacità finanziarie sufficienti per portare a termine l'azione proposta e devono comunicare il loro bilancio e i conti profitti e perdite degli ultimi due esercizi finanziari per i quali i conti siano stati chiusi. Tale disposizione non si applica agli enti pubblici e alle organizzazioni internazionali.

6.2 Capacità operativa dei candidati

I candidati devono essere in possesso della capacità operativa necessaria per portare a termine l'azione prevista e dovranno fornire la relativa documentazione.

Verranno applicati i seguenti criteri per valutare le capacità dei candidati:

- un'esperienza minima comprovata di tre anni nella preparazione e nello svolgimento di inchieste congiunturali qualitative;

- un'esperienza comprovata in almeno uno dei seguenti settori:
 - 1) valutazione dei risultati di inchieste congiunturali, problemi di metodologia (campioni, questionari e pianificazione) e analisi;
 - 2) elaborazione di indicatori in base ai risultati delle inchieste congiunturali;
 - 3) impiego dei risultati delle inchieste congiunturali per l'analisi e la ricerca congiunturali e macroeconomiche con metodi statistici ed econometrici, compresa l'analisi settoriale;
 - 4) modelli econometrici e altri strumenti di previsione;
- i candidati dovranno essere in grado di applicare la metodologia del programma comune armonizzato UE di inchieste congiunturali e dovranno essere in grado di eseguire le istruzioni della Commissione: osservare i termini mensili per la trasmissione dei risultati, migliorare e adattare il programma di inchieste su richiesta dei servizi della Commissione, in conformità con gli accordi presi nel corso delle riunioni di coordinamento con i rappresentanti degli organismi/istituti partecipanti.

7 CRITERI DI ATTRIBUZIONE

Nell'attribuzione dei contratti ai candidati prescelti verranno applicati i seguenti criteri:

- il livello di perizia tecnica e di esperienza nei settori di cui al punto 6.2;
- l'efficacia della metodologia proposta per l'inchiesta, compreso il progetto di campione e le sue dimensioni, il tasso di copertura e il tasso di risposta;
- il livello di competenza e di conoscenza che il candidato possiede relativamente alle specificità dell'inchiesta per il settore e il paese dove intende effettuare la o le inchieste;
- l'efficienza dell'organizzazione del lavoro del candidato in termini di flessibilità, infrastruttura, competenza del personale e mezzi a disposizione per effettuare il lavoro, comunicare i risultati, partecipare alla preparazione delle inchieste nel quadro del programma comune armonizzato e in cooperazione con la Commissione;
- la convenienza sotto il profilo economico.

8 MODALITÀ PRATICHE

8.1 Modalità per la compilazione e la presentazione delle proposte

Le proposte dovranno contenere il **modulo standard di richiesta di finanziamento compilato e firmato** e tutti i documenti di prova indicati nel modulo stesso.

Le proposte devono essere suddivise in tre parti:

- proposta amministrativa,
- proposta tecnica,
- proposta finanziaria.

La Commissione mette a disposizione i seguenti moduli standard:

- modulo standard per la presentazione della domanda;
 - modello di bilancio previsionale nel quale vanno indicati i costi stimati delle inchieste e un piano di finanziamento;
 - modulo di identificazione finanziaria standard;
 - modulo standard di attestazione di persona giuridica;
 - modulo standard di dichiarazione di ammissibilità;
 - modulo standard di dichiarazione in cui si indica la volontà di firmare la convenzione di finanziamento standard;
 - modulo standard riguardante il subappalto;
- e la documentazione riguardante gli aspetti finanziari della convenzione:
- pro-memoria per la redazione di stime finanziarie e bilanci;

— modello dell'accordo di finanziamento;

a) tali documenti possono essere ottenuti scaricandoli dal seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm

b) o, qualora la precedente opzione non fosse praticabile, scrivendo alla Commissione al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale ECFIN,
Unità ECFIN-A-3 (Inchieste congiunturali)
«Invito a presentare proposte — Call for proposals — ECFIN/2006/A3-03»;
BU-1 3/146
B-1049 Bruxelles
Fax (+322) 296 36 50
E-mail ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

La Commissione si riserva il diritto di modificare tali documenti tipo in funzione delle esigenze del programma comune armonizzato e/o dei vincoli di bilancio.

Le proposte vanno presentate in una delle lingue ufficiali della Comunità europea, accompagnate dalla traduzione in inglese, francese o tedesco, se appropriato.

Il candidato deve inviare una **proposta originale firmata e due copie**.

Le proposte devono essere inviate in una busta chiusa contenuta in un'altra busta anch'essa chiusa.

La busta esterna deve recare l'indirizzo di cui al punto 8.3 infra.

La busta interna, chiusa, deve contenere la proposta e recare la dicitura «Invito a presentare proposte — ECFIN/2006/A3-03 — Il servizio di posta interna è pregato di non aprire la busta» («Call for proposals — ECFIN/2006/A3-03 — not to be opened by internal mail department»).

La Commissione informerà i candidati di aver ricevuto la loro proposta rinviando il tagliando di ricevuta compilato dai candidati stessi come parte dei documenti che fanno parte della proposta.

8.2 Contenuto delle proposte

8.2.1 Proposta amministrativa

La proposta amministrativa deve comprendere:

- il *modulo standard per la presentazione della domanda di finanziamento* debitamente firmato;
- il *modulo standard di attestazione di persona giuridica* debitamente compilato e firmato, nonché la documentazione richiesta comprovante la situazione giuridica dell'organismo/istituto;
- il *modulo di identificazione finanziaria standard*, debitamente compilato e firmato;
- il *modulo standard di dichiarazione di ammissibilità del candidato*, debitamente firmato;
- l'*organigramma* dell'organismo/istituto, nel quale sono menzionati il nome e la funzione dei membri degli organi direttivi e del servizio operativo responsabile della realizzazione dell'inchiesta;
- il *modulo standard di dichiarazione* in cui si indica la volontà di *firmare la convenzione di finanziamento standard*, se selezionati;
- la documentazione comprovante una *sana situazione finanziaria*: dovranno essere acclusi i bilanci e i conti profitti e perdite degli ultimi due esercizi finanziari per i quali i conti siano stati chiusi.

8.2.2 Proposta tecnica

La proposta tecnica deve comprendere:

- la *descrizione delle attività dell'organismo/istituto*, che consenta di valutarne le competenze nonché l'ampiezza e la durata dell'esperienza nei settori di cui al punto 6.2.. Vi si dovranno indicare gli studi, i contratti di prestazione di servizi, le consulenze, le inchieste, le pubblicazioni e altri lavori effettuati in precedenza, indicando il nome del o dei clienti e precisando gli eventuali lavori svolti per conto della Commissione europea. Si devono allegare gli studi e/o i risultati di maggior rilievo;

- la *descrizione particolareggiata dell'organizzazione operativa* prevista per condurre le inchieste. L'atto di candidatura dovrà contenere la documentazione relativa alle infrastrutture, agli impianti, alle risorse e al personale specializzato (C.V. concisi) a disposizione del candidato;
- una *descrizione particolareggiata della metodologia di indagine*: metodi di campionamento, errori di campionamento e intervalli di confidenza, dimensioni del campione, tasso di copertura e tasso di risposta stimato;
- un modulo debitamente compilato riguardante i *subappaltatori* coinvolti nell'azione, compresa una descrizione dettagliata delle attività da subappaltare.

8.2.3 Proposta finanziaria

La proposta finanziaria deve comprendere:

- un *bilancio previsionale standard* (in euro) completo e dettagliato, che copre un periodo di 12 mesi per ogni inchiesta. Esso dovrà contenere un piano di finanziamento relativo all'inchiesta e una distinta dettagliata dei costi totali e unitari ammissibili previsti per la sua realizzazione, ivi compresi i costi di subappalto;
- un certificato di esenzione dall'IVA, se applicabile;
- un documento che certifichi il *contributo finanziario di altre organizzazioni* (cofinanziamento), se applicabile.

8.3 Indirizzo e data di chiusura per la presentazione di proposte

Si invitano gli interessati a presentare domanda alla Commissione europea.

Le domande possono essere presentate:

- a) o **per raccomandata o tramite servizio postale privato**, recante un timbro postale **non successivo al 25 settembre 2006 all'indirizzo seguente**:

per raccomandata:

Commissione europea
Direzione generale — Affari economici e finanziari
All'attenzione del sig. Jean-Pierre RAES
«Invito a presentare proposte — Call for proposals — rif. ECFIN/2006/A3-03»
Unità R2, Ufficio BU1 — 3/13
B-1049 Bruxelles

tramite servizio postale privato:

Commissione europea
Direzione generale — Affari economici e finanziari
All'attenzione del sig. Jean-Pierre RAES
«Invito a presentare proposte — Call for proposals — rif. ECFIN/2006/A3-03»
Unità R2, Ufficio BU1 — 3/13
Rue de Genève 1
B-1140 Bruxelles (Evere)

- b) o **mediante consegna al servizio postale centrale della Commissione europea** (di persona o per mezzo di un qualsiasi rappresentante autorizzato del candidato, ivi compresi i servizi postali privati) al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale — Affari economici e finanziari
All'attenzione del sig. Jean-Pierre RAES
«Invito a presentare proposte — Call for proposals — rif. ECFIN/2006/A3-03»
Unità R2, Ufficio BU1 — 3/13
Rue de Genève 1
B-1140 Bruxelles (Evere)

entro il 25 settembre 2006 alle ore 16.00 (ora di Bruxelles). In tal caso la prova della presentazione della candidatura sarà costituita dalla ricevuta datata e firmata dal funzionario del suddetto servizio postale cui è stata consegnata.

La Commissione non prenderà in considerazione le candidature ricevute dopo la scadenza del termine.

9 ITER SUCCESSIVO AL RICEVIMENTO DELLE CANDIDATURE

Tutte le candidature verranno controllate per verificare se esse soddisfano i criteri formali di ammissibilità.

Le proposte ritenute ammissibili verranno valutate e riceveranno un punteggio conformemente ai criteri di attribuzione indicati in precedenza.

La selezione delle proposte avrà luogo nel corso dei mesi di ottobre/novembre 2006. Sarà istituito a tal fine un comitato di selezione sotto l'autorità del Direttore generale degli Affari economici e finanziari. Sarà costituito da almeno tre membri rappresentanti almeno due unità specializzate senza legami gerarchici tra di loro e disporrà del proprio segretariato che provvederà poi ai contatti con i candidati prescelti al termine della procedura di selezione. Anche i candidati non selezionati riceveranno una comunicazione individuale.

10 AVVERTENZA

Il presente invito a presentare proposte non comporta nessun obbligo contrattuale da parte della Commissione nei confronti degli organismi/istituti candidati. Qualsiasi comunicazione relativa al presente invito va fatta per iscritto.

I candidati devono prendere atto delle disposizioni contrattuali, che diventeranno obbligatorie in caso di attribuzione.

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE**Programma comune armonizzato di inchieste congiunturali nell'Unione europea**

(2006/C 172/11)

1 CONTESTO

La Commissione europea lancia un invito a presentare proposte (rif. ECFIN/2006/A3-02) in vista della realizzazione di azioni nell'ambito del programma delle inchieste congiunturali comuni e armonizzate (approvato dalla Commissione il 29 novembre 2000) negli Stati membri dell'Unione europea. Questo invito a presentare proposte concerne **i Paesi Bassi e la Finlandia**.

Obiettivo del programma è raccogliere dati sulla situazione economica degli Stati membri della UE, allo scopo di comparare i loro cicli congiunturali a fini di gestione dell'Unione economica e monetaria (UEM). Il programma di inchieste comuni e armonizzate è diventato in questo modo uno strumento indispensabile per il processo di sorveglianza dell'economia nell'ambito dell'UEM, ma anche per finalità generali di politica economica.

2 OBIETTIVO E SPECIFICHE DELL'AZIONE**2.1 Obiettivi**

Il programma comune armonizzato viene attuato mediante il cofinanziamento di sondaggi d'opinione svolti da organismi e istituti specializzati. La Commissione si propone di concludere una convenzione di finanziamento avente una durata di sedici mesi con organismi e istituti adeguatamente qualificati a svolgere una o più delle seguenti inchieste per il periodo gennaio 2007-aprile 2008:

- inchieste relative al commercio al dettaglio e ai servizi nei **Paesi Bassi**;
- inchiesta sul commercio al dettaglio in **Finlandia**;
- inchieste ad hoc su problemi di attualità economica: le inchieste «ad hoc» sono occasionali per definizione e vengono svolte in complemento a quelle mensili utilizzandone gli stessi campioni, e questo al fine di ottenere informazioni relative a problematiche specifiche in materia di politica economica.

Tali inchieste sono condotte presso i dirigenti che operano nei settori degli investimenti, delle costruzioni, del commercio al dettaglio e dei servizi.

2.2 Specifiche tecniche**2.2.1 Calendario dei lavori e trasmissione dei risultati**

La seguente tabella riporta le inchieste oggetto di questo invito a presentare proposte:

Denominazione dell'inchiesta	Numero di settori interessati/categorie di grandezza	Numero di domande rivolte mensilmente	Numero di domande rivolte trimestralmente
Inchiesta sul commercio al dettaglio	9/-	6	-
Inchiesta sui servizi	19/-	6	1

- Le inchieste mensili devono essere svolte nel corso delle prime due settimane del mese e i risultati devono essere comunicati via e-mail alla Commissione almeno quattro giorni lavorativi prima della fine del mese e conformemente al calendario incluso nella convenzione di finanziamento.

- Le inchieste trimestrali devono essere realizzate nel corso delle prime due settimane del primo mese di ogni trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre) e i risultati devono essere trasmessi via e-mail alla Commissione almeno quattro giorni lavorativi prima della fine, rispettivamente, di gennaio, aprile, luglio e ottobre, e conformemente al calendario incluso nella convenzione di finanziamento.
- Per le inchieste «ad hoc», il contraente dovrà impegnarsi a rispettare il calendario specifico che gli sarà indicato.

Una **descrizione dettagliata dell'azione** può essere scaricata dal seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

2.2.2 Metodologia e questionari del Programma comune armonizzato di inchieste congiunturali nell'Unione europea

I dettagli relativi alla metodologia si trovano nella guida per l'utilizzatore sul sito:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E DURATA

3.1 Disposizioni amministrative

L'organismo/istituto opererà per un periodo massimo di **16 mesi**. A tal fine verrà conclusa una convenzione di finanziamento di 16 mesi tra le parti, che specificherà gli obiettivi comuni e la natura delle azioni previste. La convenzione di finanziamento riguarderà il periodo gennaio 2007-aprile 2008.

3.2 Durata

Le inchieste vanno effettuate dal 1° gennaio 2007 al 30 aprile 2008. La durata dell'azione non deve superare i 16 mesi.

4 QUADRO FINANZIARIO

4.1 Fonti di finanziamento della Comunità

Le azioni prescelte saranno finanziate con la voce di bilancio 01.02.02 — Coordinamento e sorveglianza dell'Unione economica e monetaria.

4.2 Stima dello stanziamento globale della Comunità per il presente invito

- Lo stanziamento annuale totale di bilancio per queste inchieste è dell'ordine di EUR 90 000.
- Il numero massimo di contraenti è 3.

4.3 Percentuale del cofinanziamento comunitario

La partecipazione della Commissione al cofinanziamento delle inchieste non può superare il 50 % dei costi ammissibili sostenuti dal contraente per ogni inchiesta.

4.4 Finanziamento dell'azione da parte del contraente e costi ammissibili sostenuti

I costi ammissibili possono essere sostenuti solo dopo la firma della convenzione di finanziamento da parte di tutte le parti, salvo in casi eccezionali, ed in ogni caso non prima della presentazione della richiesta di finanziamento. I contributi in natura non sono considerati come costi ammissibili.

Il contraente dovrà presentare un bilancio previsionale dettagliato contenente una stima dei costi e del finanziamento dell'azione, il tutto calcolato in EURO. Tale documento verrà ripreso come allegato della convenzione di finanziamento. La Commissione potrà successivamente utilizzare tali dati a fini di audit.

5 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

5.1. Situazione giuridica dei candidati

Il presente invito è rivolto agli organismi e istituti (persone giuridiche) registrati in uno degli Stati membri della UE o in uno dei paesi di prossima adesione o candidati. I candidati devono dimostrare di essere persone giuridiche e produrre la necessaria documentazione per mezzo dei moduli standard di attestazione di persona giuridica.

5.2. Criteri di esclusione

Non saranno considerate ai fini della sovvenzione le proposte presentate da candidati ⁽¹⁾:

- a) che siano in stato di fallimento o liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o si trovino in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, o nei cui confronti sia in corso un analogo procedimento;
- b) nei confronti dei quali sia stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato, per un reato riguardante la condotta professionale;
- c) che abbiano commesso gravi illeciti professionali, accertati dall'amministrazione aggiudicatrice con qualsiasi mezzo probatorio;
- d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove deve essere eseguito l'appalto;
- e) nei cui confronti sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;
- f) che, a seguito dell'aggiudicazione di un altro appalto o della concessione di una sovvenzione finanziati dal bilancio comunitario, siano stati dichiarati gravemente inadempienti per inosservanza delle loro obbligazioni contrattuali;
- g) che si trovino in una posizione di conflitto d'interessi;
- h) che si siano resi colpevoli di aver comunicato dati falsi o non abbiano comunicato i dati richiesti.

I candidati dovranno comprovare di non trovarsi in una delle situazioni di cui al punto 5.2 per mezzo del modulo standard di dichiarazione di ammissibilità.

5.3 Sanzioni amministrative e pecuniarie

1. Senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni specificate nel contratto, i candidati, gli offerenti e i contraenti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni o siano stati riconosciuti gravemente inadempienti delle loro obbligazioni contrattuali in una precedente gara d'appalto saranno esclusi da tutti i contratti e sovvenzioni finanziati con il bilancio della Comunità, per un massimo di due anni dal momento in cui è stata accertata la violazione, confermata in contraddittorio con l'interessato. Detto periodo può essere esteso fino a un massimo di tre anni in caso di reiterazione del reato entro cinque anni dalla prima violazione.

Sanzioni pecuniarie tra il 2 % e il 10 % del valore totale del contratto in corso di attribuzione saranno inoltre inflitte agli offerenti o ai candidati che si siano resi colpevoli di falsa dichiarazione.

Ai contraenti dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione delle loro obbligazioni contrattuali sono parimenti inflitte sanzioni pecuniarie tra il 2 % e il 10 % del valore totale del contratto in questione. Tale quota può essere portata al 4 % e fino ad un massimo del 20 % in caso di recidiva nei cinque anni che seguono la prima inadempienza.

⁽¹⁾ In conformità con gli articoli 93 e 94 del Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Nei casi di cui al punto 5.2, lettere a), c) e d), i candidati o gli offerenti sono esclusi da qualsiasi sovvenzione o contratto per un periodo massimo di due anni a partire dall'accertamento dell'inadempienza, confermata in contraddittorio con l'interessato.

Nei casi di cui al punto 5.2, lettere b) e e), i candidati o gli offerenti sono esclusi da qualsiasi sovvenzione o contratto per un periodo minimo di un anno e massimo di quattro anni dalla notificazione della sentenza.

Questi periodi possono essere portati a cinque anni in caso di recidiva nei cinque anni che seguono la prima inadempienza o la prima sentenza.

3. Le eventualità di cui al punto 5.2, lettera e) sono le seguenti:

- a) casi di frode di cui all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995;
- b) casi di corruzione di cui all'articolo 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'Atto del Consiglio del 26 maggio 1997;
- c) casi di partecipazione alle attività di un'organizzazione criminale, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'Azione comune 98/733/GAI del Consiglio;
- d) casi di riciclaggio dei proventi di attività illecite di cui all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio.

6 CRITERI DI SELEZIONE

I candidati devono disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti a svolgere la propria attività per tutto il periodo di esecuzione dell'azione. I candidati devono possedere le competenze e le qualifiche professionali necessarie per portare a termine l'azione o il programma di lavoro proposti.

6.1 Capacità finanziaria dei candidati

I candidati devono possedere capacità finanziarie sufficienti per portare a termine l'azione proposta e devono comunicare il loro bilancio e i conti profitti e perdite degli ultimi due esercizi finanziari per i quali i conti siano stati chiusi. Tale disposizione non si applica agli enti pubblici e alle organizzazioni internazionali.

6.2 Capacità operativa dei candidati

I candidati devono essere in possesso della capacità operativa necessaria per portare a termine l'azione prevista e dovranno fornire la relativa documentazione.

Verranno applicati i seguenti criteri per valutare le capacità dei candidati:

- un'esperienza minima comprovata di tre anni nella preparazione e nello svolgimento di inchieste congiunturali qualitative;
- un'esperienza comprovata in almeno uno dei seguenti settori:
 - 1) valutazione dei risultati di inchieste congiunturali, problemi di metodologia (campioni, questionari e pianificazione) e analisi;
 - 2) elaborazione di indicatori in base ai risultati delle inchieste congiunturali;
 - 3) impiego dei risultati delle inchieste congiunturali per l'analisi e la ricerca congiunturali e macroeconomiche con metodi statistici ed econometrici, compresa l'analisi settoriale;
 - 4) modelli econometrici e altri strumenti di previsione;
- i candidati dovranno essere in grado di applicare la metodologia del programma comune armonizzato UE di inchieste congiunturali e dovranno essere in grado di eseguire le istruzioni della Commissione: osservare i termini mensili per la trasmissione dei risultati, migliorare e adattare il programma di inchieste su richiesta dei servizi della Commissione, in conformità con gli accordi presi nel corso delle riunioni di coordinamento con i rappresentanti degli organismi/istituti partecipanti.

7 CRITERI DI ATTRIBUZIONE

Nell'attribuzione dei contratti ai candidati prescelti verranno applicati i seguenti criteri:

- il livello di perizia tecnica e di esperienza nei settori di cui al punto 6.2;
- l'efficacia della metodologia proposta per l'inchiesta, compreso il progetto di campione e le sue dimensioni, il tasso di copertura e il tasso di risposta;
- il livello di competenza e di conoscenza che il candidato possiede relativamente alle specificità dell'inchiesta per il settore e il paese dove intende effettuare la o le inchieste;
- l'efficienza dell'organizzazione del lavoro del candidato in termini di flessibilità, infrastruttura, competenza del personale e mezzi a disposizione per effettuare il lavoro, comunicare i risultati, partecipare alla preparazione delle inchieste nel quadro del programma comune armonizzato e in cooperazione con la Commissione;
- la convenienza sotto il profilo economico.

8 MODALITÀ PRATICHE

8.1 Modalità per la compilazione e la presentazione delle proposte

Le proposte dovranno contenere il **modulo standard di richiesta di finanziamento compilato e firmato** e tutti i documenti di prova indicati nel modulo stesso.

Le proposte devono essere suddivise in tre parti:

- proposta amministrativa,
- proposta tecnica,
- proposta finanziaria.

La Commissione mette a disposizione i seguenti moduli standard:

- modulo standard per la presentazione della domanda;
- modello di bilancio previsionale nel quale vanno indicati i costi stimati delle inchieste e un piano di finanziamento;
- modulo di identificazione finanziaria standard;
- modulo standard di attestazione di persona giuridica;
- modulo standard di dichiarazione di ammissibilità;
- modulo standard di dichiarazione in cui si indica la volontà di firmare la convenzione di finanziamento standard;
- modulo standard riguardante il subappalto;

e la documentazione riguardante gli aspetti finanziari della convenzione:

- pro-memoria per la redazione di stime finanziarie e bilanci
- modello dell'accordo di finanziamento;

a) tali documenti possono essere ottenuti scaricandoli dal seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

b) o, qualora la precedente opzione non fosse praticabile, scrivendo alla Commissione al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale ECFIN
Unità ECFIN-A-3 (Inchieste congiunturali)
«Invito a presentare proposte — Call for proposals» — ECFIN/2006/A3-02;
BU-1 3/146
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 36 50
E-mail: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

La Commissione si riserva il diritto di modificare tali documenti tipo in funzione delle esigenze del programma comune armonizzato e/o dei vincoli di bilancio.

Le proposte vanno presentate in una delle lingue ufficiali della Comunità europea, accompagnate dalla traduzione in inglese, francese o tedesco, se appropriato.

Il candidato deve inviare **una proposta originale firmata e due copie**.

Le proposte devono essere inviate in una busta chiusa contenuta in un'altra busta anch'essa chiusa.

La busta esterna deve recare l'indirizzo di cui al punto 8.3 infra.

La busta interna, chiusa, deve contenere la proposta e recare la dicitura Invito a presentare proposte — ECFIN/2006/A3-02 — Il servizio di posta interna è pregato di non aprire la busta (Call for proposals — ECFIN/2006/A3-02 — not to be opened by internal mail department).

La Commissione informerà i candidati di aver ricevuto la loro proposta rinviando il tagliando di ricevuta compilato dai candidati stessi come parte dei documenti che fanno parte della proposta.

8.2 Contenuto delle proposte

8.2.1 Proposta amministrativa

La proposta amministrativa deve comprendere:

- il modulo standard per la presentazione della domanda di finanziamento debitamente firmato;
- il modulo standard di attestazione di persona giuridica debitamente compilato e firmato, nonché la documentazione richiesta comprovante la situazione giuridica dell'organismo/istituto;
- il modulo di identificazione finanziaria standard, debitamente compilato e firmato;
- il modulo standard di dichiarazione di ammissibilità del candidato, debitamente firmato;
- l'organigramma dell'organismo/istituto, nel quale sono menzionati il nome e la funzione dei membri degli organi direttivi e del servizio operativo responsabile della realizzazione dell'inchiesta;
- il modulo standard di dichiarazione in cui si indica la volontà di firmare la convenzione di finanziamento standard, se selezionati;
- la documentazione comprovante una sana situazione finanziaria: dovranno essere acclusi i bilanci e i conti profitti e perdite degli ultimi due esercizi finanziari per i quali i conti siano stati chiusi.

8.2.2 Proposta tecnica

La proposta tecnica deve comprendere:

- la descrizione delle attività dell'organismo/istituto, che consenta di valutarne le competenze nonché l'ampiezza e la durata dell'esperienza nei settori di cui al punto 6.2. Vi si dovranno indicare gli studi, i contratti di prestazione di servizi, le consulenze, le inchieste, le pubblicazioni e altri lavori effettuati in precedenza, indicando il nome del o dei clienti e precisando gli eventuali lavori svolti per conto della Commissione europea. Si devono allegare gli studi e/o i risultati di maggior rilievo;
- la descrizione particolareggiata dell'organizzazione operativa prevista per condurre le inchieste. L'atto di candidatura dovrà contenere la documentazione relativa alle infrastrutture, agli impianti, alle risorse e al personale specializzato (C.V. concisi) a disposizione del candidato;
- una descrizione particolareggiata della metodologia di indagine: metodi di campionamento, errori di campionamento e intervalli di confidenza, dimensioni del campione, tasso di copertura e tasso di risposta stimato.
- Un modulo debitamente compilato riguardante i subappaltatori coinvolti nell'azione, compresa una descrizione dettagliata delle attività da subappaltare.

8.2.3 Proposta finanziaria

La proposta finanziaria deve comprendere:

- un *bilancio previsionale standard* (in euro) completo e dettagliato, che copre un periodo di 16 mesi per ogni inchiesta. Esso dovrà contenere un piano di finanziamento relativo all'inchiesta e una distinta dettagliata dei costi totali e unitari ammissibili previsti per la sua realizzazione, ivi compresi i costi di subappalto;
- un certificato di esenzione dall'IVA, se applicabile;
- un documento che certifichi il *contributo finanziario di altre organizzazioni* (cofinanziamento), se applicabile.

8.3 Indirizzo e data di chiusura per la presentazione di proposte

Si invitano gli interessati a presentare domanda alla Commissione europea.

Le domande possono essere presentate:

- a) o **per raccomandata o tramite servizio postale privato**, recante un timbro postale **non successivo al 25 settembre 2006** all'indirizzo seguente:

per raccomandata:

Commissione europea
Direzione generale — Affari economici e finanziari
All'attenzione del sig. Jean-Pierre RAES
«Invito a presentare proposte — Call for proposals» — rif. ECFIN/2006/A3-02
Unità R2, Ufficio BU1 — 3/13
B-1049 Bruxelles

tramite servizio postale privato:

Commissione europea
Direzione generale — Affari economici e finanziari
All'attenzione del sig. Jean-Pierre RAES
«Invito a presentare proposte — Call for proposals» — rif. ECFIN/2006/A3-02
Unità R2, Ufficio BU1 — 3/13
Rue de Genève 1
B-1140 Bruxelles (Evere)

- b) o **mediante consegna al servizio postale centrale della Commissione europea** (di persona o per mezzo di un qualsiasi rappresentante autorizzato del candidato, ivi compresi i servizi postali privati) al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale — Affari economici e finanziari
All'attenzione del sig. Jean-Pierre RAES
«Invito a presentare proposte — Call for proposals» — rif. ECFIN/2006/A3-02
Unità R2, Ufficio BU1 — 3/13
Rue de Genève 1
B-1140 Bruxelles (Evere)

entro il 25 settembre 2006 alle ore 16.00 (ora di Bruxelles). In tal caso la prova della presentazione della candidatura sarà costituita dalla ricevuta datata e firmata dal funzionario del suddetto servizio postale cui è stata consegnata.

La Commissione non prenderà in considerazione le candidature ricevute dopo la scadenza del termine.

9 ITER SUCCESSIVO AL RICEVIMENTO DELLE CANDIDATURE

Tutte le candidature verranno controllate per verificare se esse soddisfano i criteri formali di ammissibilità.

Le proposte ritenute ammissibili verranno valutate e riceveranno un punteggio conformemente ai criteri di attribuzione indicati in precedenza.

La selezione delle proposte avrà luogo nel corso dei mesi di ottobre/novembre 2006. A tale scopo si costituirà un comitato di selezione, soggetto all'autorità del direttore generale degli Affari economici e finanziari. Sarà costituito da almeno tre membri rappresentanti almeno due unità specializzate senza legami gerarchici tra di loro e disporrà del proprio segretariato che provvederà poi ai contatti con i candidati prescelti al termine della procedura di selezione. Anche i candidati non selezionati riceveranno una comunicazione individuale.

10 AVVERTENZA

Il presente invito a presentare proposte non comporta nessun obbligo contrattuale da parte della Commissione nei confronti degli organismi/istituti candidati. Qualsiasi comunicazione relativa al presente invito va fatta per iscritto.

I candidati devono prendere atto delle disposizioni contrattuali, che diventeranno obbligatorie in caso di attribuzione.
